



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO "Tommaso Silvestri "

Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano
Tel-fax 06 999120226
Email: RMIC871002@istruzione.it PEC: mic871002@pec.istruzione.it

Circ. n.18
Del.16.10.17
Registro Circolari Interne

Al DSGA
Al Personale Docente
Al Personale ATA
A Tutti i Plessi

DIRETTIVA: Calendarizzazione permessi Legge 104

PREMESSA

Le persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e, quindi, a fruire dei 3 giorni di permesso mensile, secondo l'art. 33, comma 3, della **legge n. 104/92**, sono di norma: **il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il 2° grado.**

In subordine, titolati alla fruizione dei permessi possono essere i parenti e gli affini di 3° grado, alle seguenti condizioni:
– quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono deceduti o mancanti;
– quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono affetti da malattie invalidanti.

Il CCNL scuola vigente stabilisce (Capo III – norme comuni- art 15 c. 6: *"I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti."*

Successivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: *"Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, **le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi**, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore"*.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito :
"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Infine, l'Aran in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale Art. 15, c. 6. Ccnl 2007-, ha chiarito:

“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.

Tutto ciò premesso, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente/ personale ATA assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi/Plessi o Uffici siano privati dell'insegnamento disciplinare o del servizio di vigilanza e amministrativo nelle stesse giornate ed in modo concomitante fra più dipendenti fruitori de medesimo permesso,

il Dirigente Scolastico
EMANA

la seguente Direttiva interna di organizzazione

Il Personale che fruisce dei permessi Legge 104/92 art 3 c.3 è invitato a produrre entro i 5 giorni che precedono la fine del mese, la calendarizzazione per il mese successivo delle proprie richieste per la fruizione dei permessi (3 giorni mensili), consegnando la propria proposta di massima indirizzata al DS (docenti) o al DSGA (Ata), al fine di verificare le condizioni di fruibilità .

Naturalmente, la fruizione concordata **viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il personale beneficiario è tenuto a documentare adeguatamente.**

E' appena il caso di evidenziare che, per ogni singolo permesso, andrà comunque fatta regolare domanda in Segreteria e, qualora il dipendente non avesse più necessità di fruirne ancorchè calendarizzato, sarà sufficiente il preavviso telefonico e la non presentazione della domanda per annullare la giornata di permesso prevista .

Il Dirigente Scolastico
Anna Ramella

Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93